

# WHISTLEBLOWING

## COS'È

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale un dipendente oppure terze parti (*per esempio un fornitore o un cliente*) di un'azienda, detto "whistleblower" ("segnalante"), può segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Di conseguenza, il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Il sistema di whistleblowing così definito, è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro "che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione".

## CHI PUÒ SEGNALARE

Secondo l'art. 3, comma 3, d.lgs. 24/2023, i Segnalanti sono:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

I segnalanti sono tutelati dalla legge e possono beneficiare delle tutele previste dalla normativa in caso di ritorsioni. Inoltre, possono mantenere riservata la propria identità.

## **COSA È POSSIBILE SEGNALARE**

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. La segnalazione deve riferirsi alla violazione di normative o di procedure e regolamenti interni, ivi inclusi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico. In generale, può essere oggetto della segnalazione qualsiasi comportamento suscettibile di arrecare un pregiudizio o un danno patrimoniale all'Ente o ad altro Ente pubblico, all'immagine di ECFoP, alla salute o sicurezza dei dipendenti e utenti o all'ambiente.

Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.

Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

## **GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Per tutelare al massimo il "segnalante" e il "segnalato" sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: è stata scelta la piattaforma informativa Whistleblower Software implementata da Formalize che si impegna a fornire una soluzione altamente sicura e rispettosa della privacy, conforme a GDPR e Schrems II. Infatti, indipendentemente dalla scelta operata dal "segnalante" di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

L'organo competente per la gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza per tutte le segnalazioni rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 231/2001 (violazioni del Codice Etico, Reati contro la PA e Tributari, Reati Societari, Salute e Sicurezza, Reati Ambientali, Reati contro la personalità individuale, Reati informatici); Lo Staff Compliance, in via residuale, per tutte le altre segnalazioni

## **COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE**

Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi, le segnalazioni dovranno avvenire utilizzando l'apposita piattaforma raggiungibile dal link:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/ecfop>

Accedendo alla piattaforma, si può:

- consultare la guida su come effettuare una segnalazione
- creare una segnalazione
- richiedere aggiornamenti su una segnalazione esistente